



UNIONE DEI COMUNI
ANDRANO - DISO - SPONGANO
(Provincia di Lecce)
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Centro di Costo: ANDRANO

Via F. Bottazzi, 6 - 73030 - DISO - (LE) - Tel. 0836/920746 Fax: 0836/920746
- cod. fisc. 92013730756

Sito web: www.unionecomuniandranodisospongano.it

e-mail: andranodisospongano@libero.it

pec: unioneandranospongano@sicurezza.postale.it

Procedura: aperta art. 3 comma 1, lett. sss) e art. 60 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

CAPITOLATO DI GARA

GESTIONE DEL PROGETTO SPRAR "IL SALENTO ACCOGLIE" Servizio di accoglienza per i richiedenti asilo e titolari di protezione provenienti da stati extracomunitari. DM. 10.08.2016. CUP I59D17000750001 - CIG. 7448777D39 - Determinazione a contrarre del Responsabile dell'Area Amministrativa-sociale del Comune di Andrano n. 194 R.G./86 R.S. del 13-04-2018; Determinazione del Responsabile della C.U.C. n. 20 Reg. Gen./n. 5 Reg. Serv. Del 17-04-2018.

CUP: I59D17000750001

CIG: 7448777D39

Bando di gara inviato alla GUCE il 18.04.2018 e pubblicato sulla GURI del 20.04.2018 n. 46.

Premessa

Il Ministero dell'Interno con decreto del 10.08.2016, pubblicato sulla GURI - Serie Generale - n. 200 del 27.08.2016, ha emanato le Linee guida per la presentazione delle domande di accesso al finanziamento del Fondo Nazionale per le Politiche ed i Servizi dell'Asilo per il triennio 2018/2020, prevedendo per gli enti locali titolari di progetti già finanziati la possibilità di presentare nuova domanda per la richiesta di contributo per il finanziamento dei costi sostenuti per lo svolgimento dei servizi finalizzati all'accoglienza ordinaria di cittadini extracomunitari richiedenti/titolari di protezione internazionale e umanitaria.

I servizi di accoglienza del Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati - SPRAR hanno come obiettivo principale la conquista dell'autonomia individuale dei richiedenti/titolari di protezione internazionale e di permesso umanitario accolti (DM 10 agosto 2016, parte II, art. 29). La finalità per così dire "istituzionale" dello SPRAR è quella di creare le condizioni per un inserimento autonomo delle persone titolari di protezione nella società italiana grazie alla promozione di un modello di accoglienza standardizzato, decentrato sul territorio ma coordinato in una rete nazionale, centrato sulle persone, fondato sui piccoli numeri, integrato con le comunità locali, capace di assicurare servizi qualificati e non limitati al vitto e all'alloggio.

Il Comune di Andrano intende garantire sul proprio territorio la continuazione dei progetti SPRAR (categorie ord e dm-ds) già finanziati per il biennio 2016/2017 e, a tal fine, entro la scadenza fissata ha presentato apposita domanda al Ministero dell'Interno che, come da decreto prot. n. 20458 del 28.12.2017, ha ammesso a finanziamento il progetto del Comune per il triennio 2018/2020, con accesso alle risorse dello Stato previste nel Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell'Asilo di cui alla legge 189/2002 e s.m.i.

Le risorse del fondo sono messe a disposizione dei soggetti partecipanti allo SPRAR attraverso la procedura concorsuale indetta dal Ministero dell'Interno per la selezione delle proposte provenienti dai Comuni, aventi ad oggetto l'organizzazione e gestione di vari servizi di accoglienza dei richiedenti asilo e rifugiati (RARU), da accogliere nei rispettivi territori.

Allo scopo di garantire la continuazione a regime del progetto, il Comune intende individuare un soggetto terzo, specializzato nel settore, in grado di offrire le migliori condizioni tecniche per la sua attuazione. Il soggetto esterno sarà individuato secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa valutata in base agli aspetti tecnici dell'organizzazione e gestione del servizio, non trattandosi di attività con fini di lucro, per cui l'elemento relativo al costo assumerà la forma di costo fisso e i concorrenti competeranno solo in base a criteri qualitativi, ai sensi dell'art.95, comma 7, del D.Lgs. 50/2016.

Al fine della individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il progetto presentato in sede di gara sarà oggetto di valutazione da parte di una commissione allo scopo nominata dalla stazione appaltante che per la presente procedura si avvale della C.U.C. costituita mediante convenzione ai sensi dell'art. 33 c. 3-bis del D.lgs. 163/2006 (ora art. 37, c. 4, del D.Lgs. 50/2016), istituita presso l'Unione dei Comuni "Andrano - Diso - Spongano".

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e durata del progetto diservizio

1. Oggetto del presente è la descrizione dei servizi di accoglienza integrata (sotto indicati), e delle altre prescrizioni e condizioni, da applicarsi per la realizzazione del progetto territoriale di Andrano aderente allo S.P.R.A.R., a decorrere presumibilmente dal 1/7/2018 in continuazione dei progetti SPRAR (categorie ord e dm-ds) già finanziati per il biennio 2016/2017. Ai fini interpretativi, esemplificativi o per una più dettagliata descrizione operativa dei vari aspetti nei quali tali servizi possono sostanzarsi, si fa riferimento, per quanto non espressamente previsto nel presente atto, al "Manuale Operativo" curato dal Servizio centrale (disponibile sul sito web: <http://www.serviziocentrale.it>).

A. SERVIZI DI ACCOGLIENZA

A.1. - strutture di accoglienza: reperimento, organizzazione e gestione degli alloggi adibiti all'accoglienza dei beneficiari.

Il soggetto collaboratore ha l'obbligo di:

- reperire civili abitazioni da adibire all'accoglienza dei R.A.R.U. nei territori degli enti locali aderenti al progetto, nel rispetto di quanto previsto dal successivo art. 2 del presente;
- reperire dette abitazioni prediligendo quelle ubicate nei centri abitati oppure, se in prossimità degli stessi, in luoghi ben collegati da frequente trasporto pubblico e/o privato;
- rispettare la normativa vigente in materia residenziale, sanitaria, di sicurezza antincendio e antinfortunistica nelle strutture adibite all'accoglienza;
- predisporre e organizzare le strutture di accoglienza in relazione alle esigenze dei beneficiari tenendo conto in particolare di eventuali soggetti particolarmente vulnerabili che potranno essere accolti;
- predisporre un "regolamento" interno all'abitazione e un "contratto di accoglienza" individuale, così come previsti dal "Manuale operativo" curato dal Servizio centrale (disponibile sul sito web: <http://www.serviziocentrale.it>).

A.2 - condizioni materiali di accoglienza: vitto, vestiario e biancheria, *pocket money* mensile; realizzazione di attività di accompagnamento sociale, finalizzate alla conoscenza del territorio e all'effettivo accesso ai servizi locali, fra i quali l'assistenza socio-sanitaria.

Il soggetto collaboratore ha l'obbligo di:

- accompagnare i beneficiari nella fase di insediamento abitativo;
- garantire il vitto e, ove possibile, soddisfare la richiesta e la necessità di particolari tipi di cibo in modo da rispettare le tradizioni culturali e religiose o particolari esigenze legate a motivi di salute delle persone accolte;
- fornire vestiario, biancheria per la casa, prodotti per l'igiene personale in quantità sufficiente e nel rispetto delle esigenze individuali;
- erogare *pocket money* secondo le modalità stabilite dal Manuale operativo;
- facilitare ai beneficiari l'accesso e la fruibilità dei servizi minimi erogati sul territorio, previsti dal Manuale operativo;
- garantire l'assistenza sanitaria, la presa in carico dei beneficiari e la tutela della loro salute;
- garantire l'inserimento scolastico dei minori;
- garantire l'iscrizione ai corsi di alfabetizzazione, apprendimento e/o consolidamento della lingua italiana L2 e monitorarne la frequenza;
- orientare i beneficiari alla conoscenza del territorio (trasporti, poste, farmacie, associazioni, etc.).

Si precisa che per l'erogazione dei servizi sub A.1) sopra descritti sono ammissibili le spese relative all'adeguamento e alla gestione delle abitazioni, quali canoni di locazione, incluse cauzioni e registrazioni dei contratti, spese di condominio; utenze (acqua, elettricità, gas e gasolio da riscaldamento); opere di manutenzione ordinaria; eventuale ristrutturazione delle strutture destinate all'ospitalità dei beneficiari; pulizia delle strutture. Sono altresì incluse nel servizio di accoglienza sub A.1) le spese relative all'acquisto, noleggio o leasing di mobili, arredi ed elettrodomestici.

Si precisa che per l'erogazione del servizio sub A.2) sopra descritto sono ammissibili le spese generali relative all'assistenza dei beneficiari, quali vitto, abbigliamento, igiene personale, assistenza infanzia, materiale ludico; fornitura di effetti lettereci; spese per la salute; spese di trasporto urbano ed extra-urbano, spese di trasferimento dei beneficiari; spese per la scolarizzazione e l'alfabetizzazione; erogazione *pocket money*.

B. SERVIZI DI INTEGRAZIONE

B.1. - formazione e inserimento lavorativo: accesso e frequenza ai corsi di educazione per gli adulti; rivalutazione del *background* dei beneficiari ed identificazione delle aspettative; orientamento e accompagnamento alla formazione e riqualificazione professionale; orientamento ai servizi per l'impiego e accompagnamento all'inserimento lavorativo.

Il soggetto collaboratore ha l'obbligo di:

- garantire ai beneficiari l'accesso, la fruibilità e la frequenza dei corsi di educazione per gli adulti;
- predisporre strumenti volti alla rivalutazione del proprio *background* e all'identificazione delle proprie aspettative (*curriculum vitae*, bilancio di competenze, etc.);
- orientare e accompagnare i beneficiari alla formazione e riqualificazione professionale (corsi, tirocini formativi, etc.) e facilitarne l'accesso, al fine di favorire l'acquisizione di nuove competenze;
- facilitare l'accesso all'istruzione scolastica e universitaria;
- facilitare l'orientamento e l'accompagnamento alla procedura di riconoscimento dei titoli di studio e professionali e della certificazione delle competenze;
- garantire l'informazione sulla normativa italiana in materia di lavoro, l'orientamento ai servizi per l'impiego presenti sul territorio e l'accompagnamento all'inserimento lavorativo (contratto di apprendistato, borsa-lavoro, contratto a tempo determinato, etc.).

B.2.- ricerca di soluzioni abitative: azioni di promozione e supporto nella ricerca di soluzioni abitative autonome.

Il soggetto collaboratore ha l'obbligo di:

- garantire l'informazione sulla normativa italiana in materia;
- favorire l'accesso all'edilizia residenziale pubblica, nonché al mercato privato degli alloggi attraverso azioni di promozione, supporto e eventuale mediazione tra beneficiari e locatori/proprietari.

B.3. - strumenti di inclusione sociale: realizzazione di attività di animazione socio-culturale; costruzione/consolidamento della rete territoriale di sostegno al progetto;

Il soggetto collaboratore ha l'obbligo di:

- promuovere e facilitare la realizzazione di attività di sensibilizzazione e di informazione al fine di prevenire l'insorgere di fenomeni di rifiuto o di isolamento dei beneficiari;
- promuovere e facilitare la realizzazione di attività di animazione socio-culturale mediante la partecipazione attiva dei beneficiari (eventi di carattere culturale, sportivo, sociale, etc);
- costruire e/o consolidare la rete territoriale di sostegno al progetto coinvolgendo gli attori locali interessati.

Si precisa che per l'erogazione dei servizi sub B.1) sopra descritti sono ammissibili le spese relative all'attivazione di corsi di formazione professionale, percorsi di inserimento lavorativo con borse lavoro e tirocini formativi.

Si precisa che per l'erogazione dei servizi sub B.2) sopra descritti sono ammissibili le spese per l'acquisto di arredi per gli alloggi dei beneficiari in uscita dal progetto, per l'erogazione di contributi alloggio ed interventi volti ad agevolare la sistemazione alloggiativa dei beneficiari.

Si precisa che per l'erogazione dei servizi sub B.3) sopra descritti sono ammissibili le spese generali relative ad ulteriori altre interventi finalizzati al consolidamento del percorso di integrazione dei beneficiari.

C. SERVIZI DI TUTELA

C.1.- Tutela legale: orientamento e accompagnamento alle procedure di protezione internazionale; orientamento e informazione legale sulla normativa italiana ed europea in materia di asilo; informazione sulla normativa italiana in materia di ricongiungimento familiare nonché supporto e assistenza nell'espletamento della procedura; orientamento e accompagnamento in materia di procedure burocratico-amministrative.

Il soggetto collaboratore ha l'obbligo di garantire, nei confronti dei beneficiari, nonché degli enti e altre istituzioni partecipanti o che collaborano con il progetto:

- l'orientamento e l'accompagnamento alle procedure di protezione internazionale;
- l'orientamento e l'informazione legale sulla normativa italiana ed europea in materia d'asilo;
- l'orientamento e l'informazione legale sulla normativa italiana in materia di immigrazione;

- garantire l'informazione sulla normativa italiana in materia di ricongiungimento familiare, il supporto e l'assistenza all'espletamento della procedura;
- l'orientamento e l'accompagnamento in materia di procedure burocratico-amministrative, ivi compresa la consulenza specialistica, il monitoraggio delle procedure di protezione internazionale, nonché l'accesso presso i competenti uffici territoriali (Questura, Prefettura - UTG);
- servizi informativi sui programmi di rimpatrio avviati dall'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM) o da altri organismi nazionali o internazionali a carattere umanitario.

Il soggetto collaboratore ha l'obbligo di garantire - al fine dell'espletamento del servizio sub C.1) - la presenza di un esperto legale/avvocato per almeno 2 ore settimanali presso gli uffici della sede operativa stabilita nel territorio di Andrano.

C.2. - Tutela psico-socio-sanitaria: attivazione di supporto sanitario specialistico, laddove necessario; attivazione sostegno psico-sociale sulla base delle specifiche esigenze dei beneficiari; orientamento, informazione e accompagnamento in materia di protezione sociale e previdenza.

Il soggetto collaboratore ha l'obbligo di:

- garantire l'attivazione di supporto sanitario specialistico, laddove necessario;
- garantire l'attivazione del sostegno psico-sociale in base alle specifiche esigenze dei singoli beneficiari;
- garantire l'orientamento, l'informazione e l'accompagnamento in materia di protezione sociale e previdenza;
- nel caso di soggetti vulnerabili, garantire l'attivazione di interventi psico-socio-sanitari specifici con servizi mirati ed effettivi che attuino le misure di assistenza e supporto;
- costruire e/o consolidare la rete territoriale di sostegno al progetto coinvolgendo gli attori locali interessati.

C.3. - Attività di mediazione linguistico-culturale: attività finalizzate a rimuovere gli ostacoli di natura burocratica, linguistica e sociale; facilitazione dei percorsi di inserimento lavorativo, alloggiativo e socio-culturale; facilitazione nell'espletamento dei servizi di tutela.

Le attività di cui ai punti A.1, A.2, B.1, B.2, B.3, C.1 e C.2 previste dal presente devono essere svolte da operatori con le conoscenze e competenze necessarie ad espletare le attività indicate, con l'ausilio - laddove necessario - di mediatori con specifiche competenze linguistiche al fine di garantire l'efficacia del servizio, salvo diversa disposizione del Comune di Andrano

Il soggetto collaboratore ha l'obbligo di garantire la mediazione linguistico interculturale al fine di:

- favorire l'accoglienza e l'inserimento dei beneficiari nelle strutture;

- favorire i percorsi di inserimento lavorativo, alloggiativo esocio-culturale;
- agevolare l'espletamento dei servizi di tutela e facilitare la collaborazione con gli attori istituzionali del territorio.

Si precisa che per l'erogazione dei servizi sub C.1) sopra descritti sono ammissibili le spese relative a consulenze occasionali per orientamento ed informazione legale.

Si precisa che per l'erogazione dei servizi sub C.2) sopra descritti sono ammissibili le spese relative a consulenze occasionali per orientamento, assistenza sociale e supporto psico-sociosanitario.

Si precisa che per l'erogazione dei servizi sub C.3) sopra descritti sono ammissibili le spese relative a consulenze occasionali per interpretariato e mediazione culturale.

**D. EVENTUALI ATTIVITA' AGGIUNTIVE CON ONERI A CARICO DEL SOGGETTO
collaboratore: come indicato al successivo art.4**

E. SPESE PER IL PERSONALE

1. Il soggetto collaboratore si impegna a garantire il personale necessario alla realizzazione dei servizi di accoglienza integrata sopradescritti.
2. Il soggetto collaboratore assume direttamente, nelle modalità previste dalla legge, il personale necessario per la realizzazione delle attività del progetto, con esclusione di qualsiasi rapporto diretto di quest'ultimo con il Comune di Andrano, nel rispetto di tutte le prescrizioni della normativa vigente in materia, ivi compresi i C.C.N.L. di categoria, la normativa infortunistica e previdenziale, la normativa sul volontariato, nel rispetto di quanto indicato in sede di selezione.
3. Il mancato rispetto delle norme in materia di lavoro o previdenziale comporta l'immediata risoluzione della convenzione.
4. Il soggetto collaboratore si impegna altresì a:
 - 4.1. attenersi nell'espletamento delle attività e dei servizi in gestione a mantenere gli standard qualitativi fissati dal Comune di Andrano;
 - 4.2. comunicare al Comune di Andrano, in seguito all'individuazione, i nominativi degli operatori impiegati, nonché a trasmettere copia dei relativi *curricula vitae*;
 - 4.3. nel caso di sostituzione o variazione del personale per giustificato motivo, a fornire copia del CV del nuovo operatore al responsabile dell'Ufficio politiche per l'integrazione del Comune di Andrano;
 - 4.4. garantire, da parte degli operatori, la massima riservatezza su ogni aspetto del servizio

svolto e assicurare il rispetto della puntualità degli orari;

4.5. garantire, a cura degli operatori, l'accompagnamento e l'assistenza dei beneficiari presso gli uffici competenti, quando necessario, anche su richiesta del Comune di Andrano ;

4.6. presentare, ai sensi del Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 24.10.2007, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) al Comune di Andrano, stabilendo che si procederà alla dichiarazione di decadenza dal rapporto di collaborazione aggiudicato nel caso in cui il soggetto collaboratore non trasmetta la dichiarazione di regolarità contributiva nei termini assegnati o nel caso in cui lo stesso non risulti in regola con i versamenti contributivi.

5. Il soggetto collaboratore si impegna inoltre a designare e a comunicare al Comune di Andrano il nominativo dell'operatore referente del progetto, nonché a trasmettere copia del relativo *curriculum vitae*.

Il referente, provvedendo a coordinare tutte le attività di accoglienza integrata del progetto, dovrà curare tutti i rapporti con il Comune di Andrano nel rispetto di quanto previsto nel presente a carico del soggetto collaboratore e di quanto indicato in sede di selezione.

Il referente dovrà assicurare informazione mediante report e contatti periodici, almeno mensili, con il Comune di Andrano sull'andamento dei servizi erogati nell'ambito del progetto.

Si precisa che nella voce sub E) devono essere inserite le spese relative al costo lordo del personale stabilmente impiegato, subordinato e parasubordinato, quali operatori sociali e/o altre figure professionali (personale direttivo e/o amministrativo).

A. ALTRE SPESE E COSTI INDIRECTI

Sono ammissibili le spese non ricomprese nelle precedenti categorie, quali spese per incontri nazionali, convegni, trasporto pubblico a favore del personale; altre spese relative al personale (es. costi per consulenti fiscali e del lavoro, etc.); altre spese relative all'assistenza (tessere telefoniche per beneficiari, spese di assicurazione per infortuni e r.c. dei beneficiari, fototessere, spese per pratiche burocratiche relative al rilascio o rinnovo permessi di soggiorno); altre spese non classificabili nelle precedenti microvoci (es. spese per fidejussioni richieste a titolo di garanzia dall'ente locale al soggetto collaboratore, altro etc.); spese telefoniche per utenze fisse e mobili usufruite dal personale; spese di carburante per automezzi di servizio (anche per automezzi di proprietà del personale); spese di cancelleria; spese generali di essenziale allestimento e gestione degli uffici di supporto alle attività del progetto.

Art. 2 - Strutture di accoglienza

1. Il soggetto collaboratore deve avere al momento dell'aggiudicazione provvisoria, la

disponibilità giuridica riconducibile ad un titolo quale proprietà o altro diritto reale o derivante da accordo scritto/contratto di unità immobiliari per civili abitazioni da adibire esclusivamente all'accoglienza di 30 ordinari e di 10 ds-dm del progetto territoriale di Andrano.

2. Il soggetto collaboratore dovrà garantire che i proprietari delle abitazioni non abbiano subito condanne con sentenza passata in giudicato per uno o più reati che comportano il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione e che comunque non si trovino in alcuna altra situazione ostativa alla contrattazione con la Pubblica Amministrazione.
3. I beneficiari del progetto dovranno essere ospitati in abitazioni, individuate nell'ambito del territorio comunale, in piccoli gruppi di massimo 4 o 6 persone per appartamento, distinte tra uomini e donne, destinando preferibilmente un singolo appartamento a ciascun nucleo familiare presente.

Art. 3 -Modalità di realizzazione del progetto

1. Il soggetto collaboratore, in stretta collaborazione con il Comune di Andrano, provvede all'attivazione dei servizi di cui all'art. 1 del presente.
2. Per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 1, il soggetto collaboratore si impegna a dare prosecuzione ai progetti secondo quanto indicato nella versione definitiva degli stessi, approvati dal Ministero dell'Interno, tenendo conto delle esigenze e delle specifiche modalità di realizzazione da concordarsi con il Comune di Andrano nonché, per ciò che concerne la tipizzazione degli oneri economici, del Piano Finanziario preventivo allegato al presente capitolato.
3. Al soggetto collaboratore saranno trasferite le risorse per la realizzazione delle attività del progetto di cui all'art. 1 sulla base delle attività svolte e/o delle prestazioni effettivamente rese dagli operatori come determinato in sede di candidatura.
Tutte le attività dovranno essere prestate secondo l'articolazione oraria e temporale più funzionale alla realizzazione del progetto, così come concordato con il Comune di Andrano
4. L'Amministrazione si riserva il diritto di interrompere o ridurre in qualsiasi momento uno o più servizi di cui all'art. 1 del presente, in conseguenza di interruzioni o riduzioni del trasferimento delle somme da parte del Ministero. Di conseguenza, il trasferimento delle risorse finanziarie al gestore potrà subire modificazioni.

Art.4-Eventuali attività aggiuntive con oneri a carico del soggetto collaboratore e gestore

1. Sono comprese nella gestione le seguenti attività aggiuntive, sulla base di quanto indicato in sede di selezione:

A) Progetti per la richiesta di finanziamenti regionali, nazionali e della comunità europea in materia di immigrazione, asilo e/o intercultura.

Il soggetto collaboratore si impegna a predisporre progetti preliminari, definitivi ed esecutivi degli interventi, da strutturare con specifico riferimento al contesto territoriale di azione.

B) Realizzazione di attività di sensibilizzazione, animazione socio-culturale e produzione di materiale informativo;

Il soggetto collaboratore si impegna a realizzare attività di sensibilizzazione e promozione del progetto.

Si precisa che tutte le forme pubblicitarie delle attività del progetto (quali brochure, video, fogli informativi, inviti, comunicati ecc.) dovranno avere una veste grafica coordinata, saranno sottoposte alla preventiva approvazione del Comune di Andrano e realizzate a cura e spese del soggetto collaboratore e gestore.

In ogni caso dovranno riportare il logo ufficiale del Comune di Andrano, dello S.P.R.A.R. e/o di altri soggetti da esso segnalati. La progettazione del materiale (veste grafica, contenuto, eventuali traduzioni ecc.) la stampa e la distribuzione saranno a carico del soggetto collaboratore e gestore.

C) Il soggetto collaboratore si impegna a supportare e assistere il Comune di Andrano, nella predisposizione della documentazione rendicontativa dei costi, reportistica e di documentazione delle attività, in forma elettronica o cartacea, sia se necessaria nei rapporti tra il partenariato e il Ministero degli Interni sia per fini generali di diffusione, pubblicizzazione, disseminazione, valutazione del progetto stesso.

2. Le attività di cui al precedente comma si svolgeranno con le modalità dichiarate in sede di selezione.

3. Il soggetto gestore si impegna a svolgere le predette attività di cui alle lettere A) e B) e C) senza alcun compenso aggiuntivo a quello previsto per la realizzazione delle attività di cui all'art. 1 comma 4 del presente.

Art. 5 - Responsabilità del soggetto collaboratore

1. Il soggetto collaboratore è responsabile della corretta esecuzione delle disposizioni e prescrizioni impartite con il presente, nonché dell'ottemperanza a tutte le norme di legge e regolamenti in materia di diritto del lavoro.

2. Il soggetto collaboratore ha l'obbligo di fornire il Comune di Andrano, se richiesto, tutta la documentazione necessaria ad accertare l'effettività di tale ottemperanza.

3. Il soggetto collaboratore è, inoltre, direttamente responsabile di tutti gli eventuali danni di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone e/o a opere e materiali che risultassero causati per responsabilità del soggetto collaboratore medesimo, anche nel caso di danni prodotti da negligenza e da una non corretta realizzazione delle attività di cui al progetto.

4. In ogni caso il soggetto collaboratore dovrà provvedere tempestivamente e a proprie spese al risarcimento dei danni causati a beni od oggetti e alla riparazione e sostituzione delle parti o strutture di accoglienza deteriorate.

5. Qualora, nell'ambito della realizzazione delle attività dei progetti, si verificano irregolarità, problemi o altri inconvenienti di qualsiasi natura, il soggetto collaboratore deve darne tempestiva comunicazione al Comune di Andrano e comunque prestarsi a tutti gli accertamenti del caso.

Art. 6 - Criterio per la selezione delle proposte e l'aggiudicazione del servizio

L'appalto sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D. Lgs 50/2016, sulla base dei seguenti criteri:

| CRITERIO | DESCRIZIONE | VALORE |
|-------------------------------------|--|------------|
| A | Esperienza maturata dal concorrente nell'ambito specifico di riferimento oltre ai 3 anni richiesti come requisito di partecipazione. Per ogni categoria delle tipologie previste dall'avviso (/Ordinari/DSDM) e per ogni anno punti 2 (in caso di soggetti associati si farà riferimento al soggetto con più esperienza maturata) | Max 15 |
| B | Azioni interventi ed attività aggiuntive svolte a favore degli utenti: - Per ogni servizio/azione/attività aggiuntiva rivolto agli utenti dm-ds punti 2 - Per ogni servizio/azione/attività aggiuntiva rivolto alla formazione professionale dei beneficiari punti 3 | Max 15 |
| C | Caratteristiche progettuali delle soluzioni di accoglienza proposti per la realizzazione delle attività progettuali | Max 40 |
| D | Adeguatezza e compatibilità complessiva di quanto proposto con l'intero sistema di accoglienza per richiedenti asilo e rifugiati e/o titolari di protezione internazionale e umanitaria nell'ambito del territorio; | max 15 |
| E | Innovazione delle soluzioni e delle attività proposte che siano rispettose delle provenienze culturali, dei livelli effettivi di autonomia, dei bisogni peculiari connessi alle vicende migratorie che accomuna i soggetti beneficiari; | Max 15 |
| TOTALE PUNTI OFFERTA TECNICA | | 100 |

L'attribuzione del punteggio tecnico, fino all'attribuzione di Max 100 punti, sarà effettuata dalla Commissione Giudicatrice sulla base di quanto descritto dal concorrente offerente nell'Offerta Tecnica ed in conformità alle prescrizioni contenute nel bando e relativo disciplinare.

Art. 7 - Obblighi del soggetto collaboratore

1. Gli obblighi del collaboratore sono i seguenti:

- a. rispettare gli standard qualitativi e le norme di funzionamento dei servizi definite dal Comune di Andrano e in linea con quanto prescritto nel Manuale operativo del Ministero;
- b. attivarsi nella sorveglianza degli utenti per evitare danni a beni ed opere;
- c. impegnarsi a svolgere direttamente tutte le attività di cui agli artt. 1, 2, 3 e 4 del presente;
- d. operare in accordo con il Comune di Andrano, provvedendo a coordinare tutte le attività di accoglienza integrata del progetto;
- e. effettuare controlli periodici di qualità secondo un programma concordato con il Comune di Andrano;
- f. attenersi alle disposizioni impartite dal Comune di Andrano nell'espletamento delle attività, comunicando le eventuali proposte di diversa organizzazione o variazione delle modalità di realizzazione del progetto;
- g. attuare le direttive impartite dal Comune di Andrano finalizzate ad una migliore realizzazione del progetto, funzionamento o altrimenti di indirizzo politico amministrativo impartite dagli organi competenti dei soggetti partner;
- h. rispettare ed assicurare il rispetto degli *standard* qualitativi nonché il rispetto dei regolamenti, degli atti del Comune di Andrano e della carta dei servizi ove emanata;
- i. garantire la gestione delle strutture di accoglienza con la migliore diligenza e cura, predisponendo ogni misura idonea per evitare danneggiamenti, anche da parte degli utenti, e ove essi si verificano, disporre l'immediata e adeguata riparazione;
- j. attivare momenti di partecipazione e adottare in generale approcci partecipativi con i beneficiari all'interno delle strutture di accoglienza e mediare gli eventuali conflitti;
- k. produrre la documentazione relativa all'attuazione delle attività del progetto e monitorare i risultati attesi.
- l. assicurare il rispetto di quanto previsto nell'art. 1 della legge n. 146/1990, recante "Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della commissione di garanzia dell'attuazione della legge";
- m. assumere tutti gli oneri e le attività inerenti la gestione, anche se non espressamente richiamate nel presente.

Art. 8 - Sede operativa

1. Al fine di garantire un costante ed efficace coordinamento per lo svolgimento dei servizi oggetto della presente procedura, il soggetto collaboratore dovrà essere dotato, alla data della domanda di partecipazione, ovvero dovrà impegnarsi a dotarsi di una sede operativa, entro i

termini e secondo le modalità previsti nel bando e relativo disciplinare.

2. La sede operativa dovrà essere dotata di almeno una *work station* con connessione internet nonché di una linea telefonica/fax.
3. Il soggetto collaboratore dovrà garantire in tale sede la presenza di almeno un proprio operatore al fine di adempiere tempestivamente alle necessità del progetto e ridurre al minimo i tempi di interventi nei confronti dei beneficiari.

Art. 9 - Attività di controllo e ispezione

1. Il Comune di Andrano, allo scopo di accertarsi del diligente e puntuale realizzazione delle attività del progetto, si riserva il diritto di compiere ogni ispezione e controllo che ritenga, a suo insindacabile giudizio, opportuno per il monitoraggio complessivo del livello qualitativo del progetto e del rispetto di quanto analiticamente definito agli articoli precedenti. Il soggetto collaboratore è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso alle strutture di accoglienza ai dipendenti e agli amministratori comunali incaricati per lo svolgimento di controlli e verifiche.
2. Il Comune di Andrano effettua controlli specifici sulla realizzazione delle attività del progetto anche per verificare la congruenza con i propri programmi ed il rispetto degli standard qualitativi e quantitativi fissati nei documenti programmatici dell'ente.
3. In relazione alle attività di accoglienza integrata del progetto, il soggetto collaboratore definisce gli indicatori di qualità e garantisce il regolare flusso di informazioni al Comune di Andrano con carattere di:
 - a) continuità, mediante informazione via e-mail sulla realizzazione delle attività del progetto;
 - b) periodicità, con rilevazione di dati complessi organizzati mediante:
 - rapporto semestrale che deve contenere una breve relazione sull'andamento del progetto, la rilevazione degli indicatori e una dichiarazione di aver rispettato le norme in materia di lavoro, infortunistica e previdenziale;
 - servizio di monitoraggio del grado di soddisfazione dei R.A.R.U. ospitati nel progetto attraverso un sintetico questionario concordato con il Comune di Andrano, che il soggetto collaboratore si impegna a far compilare agli utenti;
 - c) occasionalità, con rilevazione o acquisizione da parte del Comune di Andrano di informazioni o dati a seguito di segnalazioni ricevute da parte di altri enti o da soggetti pubblici o privati. I dati richiesti dal Comune di Andrano al soggetto collaboratore nell'ambito della suddetta tipologia di controllo dovranno essere forniti entro gg. 3 dalla ricezione della richiesta.
4. Il Comune di Andrano può attivare, con la collaborazione del soggetto partner, verifiche

funzionali sul progetto, al fine di accertare l'impatto sul contesto socio-economico di riferimento.

5. Il Comune di Andrano si riserva il diritto di effettuare indagini e verifiche ulteriori sui servizi di accoglienza integrata rivolti ai R.A.R.U. ospitati nel progetto. Il soggetto collaboratore si impegna ad adeguare, nell'ambito degli obblighi fissati dal presente, la realizzazione del progetto a quanto eventualmente richiesto.

Art. 10-Subappalto

1. E' vietata la cessione ed il subappalto, anche parziale, delle attività oggetto della convenzione per la realizzazione delle attività e dei servizi del progetto in oggetto.

Art. 11 -Corrispettivo

1. Il trasferimento delle risorse al soggetto collaboratore, a fronte della realizzazione delle attività di accoglienza integrata di cui all'art. 1 del presente, corrisponde all'importo concesso dal Ministero dell'Interno, come da decreto prot. n. 20458 del 28.12.2017, per il triennio 2018/2020, con accesso alle risorse dello Stato previste nel Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell'Asilo di cui alla legge 189/2002 e s.m.i.;

L'importo verrà proporzionalmente modificato/adeguato a decorrere dall'aggiudicazione del servizio, tenuto altresì conto della proroga tecnica per mesi sei ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D.lgs 50/2016.

2. Le modalità e la periodicità con le quali il Comune di Andrano provvederà a trasferire al soggetto collaboratore le risorse finanziarie saranno definite nella convenzione che sarà stipulata tra le parti. **Si precisa che il trasferimento delle predette risorse avverrà esclusivamente in seguito all'accreditamento del contributo sul conto di Tesoreria del Comune da parte del Ministero dell'Interno.**
3. In ogni caso, il Comune di Andrano si riserva la facoltà, a tutela dell'interesse pubblico, di procedere alla revoca o riduzione, anche parziale, dell'affidamento della attività del progetto al soggetto collaboratore. In tale ipotesi, la somma da trasferire sarà rideterminata in funzione dell'equilibrio economico finanziario che dovrà essere assicurato per la realizzazione delle attività del progetto, e comunque nei limiti delle somme effettivamente erogate dal Ministero.
4. Il Comune di Andrano potrà trattenere dalle risorse da trasferire al soggetto collaboratore le somme necessarie al pagamento delle eventuali penalità irrogate.

Art. 12 -Penali

1. Ove il Comune di Andrano riscontrasse inadempienze degli obblighi assunti ovvero violazioni delle disposizioni contenute nel presente, provvederà ad inviare formale contestazione a mezzo lettera raccomandata a/r o fax, indirizzata al legale rappresentante del

soggetto collaboratore, invitandolo ad ovviare agli inadempimenti contestati e ad adottare le misure più idonee affinché il servizio sia svolto con i criteri e con il livello qualitativo previsto dal presente.

2. Il soggetto collaboratore potrà far pervenire le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della contestazione.

Ove, all'esito del procedimento di cui sopra, siano accertate da parte del Comune di Andrano casi di inadempimento, salvo che non si tratti di casi di forza maggiore, il Comune di Andrano si riserva di irrogare una penale rapportata alla gravità dell'inadempimento sotto il profilo del pregiudizio arrecato alla regolare realizzazione delle attività del progetto e del danno di immagine provocato all'Amministrazione stessa oltre che al valore delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il risarcimento del danno ulteriore.

3. Per ciascuno dei seguenti casi di inadempimento le penali sono così determinate:

INADEMPIENZA PENALE

- Mancata o inadeguata riparazione di eventuali beni o opere danneggiate: da € 500,00 in relazione alla gravità del danno;
- Qualora da ogni indagine o sopralluogo effettuati ai sensi dell'art. 8 emerga uno standard qualitativo non soddisfacente del servizio erogato € 2.000,00.

4. Nel caso in cui nell'arco di 30 giorni la stessa tipologia di inadempienza dovesse verificarsi più di una volta, a partire dalla seconda sanzione gli importi previsti nella precedente tabella saranno raddoppiati.

5. Le penali indicate nel presente articolo nonché le ulteriori penali specificate nella stipulanda convenzione saranno rimosse mediante trattenuta sul corrispettivo da trasferire al soggetto collaboratore.

Art. 13 - Risoluzione della convenzione

1. Il Comune di Andrano potrà disporre la risoluzione della convenzione, a proprio insindacabile giudizio, a fronte di accertati inadempimenti da parte del soggetto collaboratore. L'accertamento e la contestazione dei seguenti inadempimenti comporterà l'automatica e immediata risoluzione della convenzione:

- a) subappalto anche parziale della realizzazione delle attività di accoglienza integrata previste dal progetto;
- b) tre violazioni in un anno che danno luogo alle penalità di cui all'art. 12 o di altri obblighi di cui alla stipulanda convenzione;
- c) mancato rispetto delle norme previdenziali, infortunistiche, assicurative, in materia di

gestione del personale;

d) mancato svolgimento delle attività di cui agli artt. 1, 3 e 4 del presente;

e) insolvenza o fallimento del soggetto collaboratore.

2. Nel caso di verifica di responsabilità con dolo o colpa del soggetto collaboratore per danni e/o furti anche di terzi, il Comune di Andrano si riserva la facoltà di recedere dalla convenzione.

3. La risoluzione comporterà tutte le conseguenze di legge, compresa la facoltà dell'Amministrazione di affidare la realizzazione delle attività del progetto a terzi.

4. Al soggetto collaboratore sarà trasferito l'importo dovuto per le attività realizzate sino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità.

5. Qualora il soggetto collaboratore dovesse recedere dalla convenzione prima della scadenza naturale della stessa, incorre nella perdita della cauzione di cui all'art. 14 del disciplinare che verrà incamerata dal Comune di Andrano, salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

Art. 14 - Polizze assicurative

1. E' obbligo del soggetto collaboratore adottare, nella realizzazione delle attività del progetto, tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli operatori, degli beneficiari e di chiunque fruisca delle strutture di accoglienza. In caso di danni a persone o cose, la responsabilità civile è a carico del soggetto collaboratore, intendendosi integralmente sollevata il Comune di Andrano da ogni responsabilità.

2. Per i rischi di Responsabilità civile verso Terzi e verso i propri Operatori (RCT/O), il soggetto collaboratore dovrà inoltre stipulare apposite polizze assicurative, da presentarsi prima della stipula della convenzione, per un periodo pari alla durata della convenzione stessa:

2.1 per il rischio RCT dovrà essere prevista espressamente la rinuncia all'azione di rivalsa da parte della Compagnia Assicuratrice nei confronti del Comune di Andrano per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dalla realizzazione delle attività del progetto.

Il Comune di Andrano e gli altri enti aderenti al progetto territoriale sono da considerarsi tra il novero dei Terzi.

Il massimale richiesto per tale copertura dovrà essere non inferiore ad Euro 2.500.000,00 e anche il massimale per la RCO dovrà essere non inferiore ad Euro 2.500.000,00.

Art. 15 -Spese

1. La stipula della convenzione avverrà con scrittura pubblica amministrativa nei termini stabiliti dal Comune di Andrano e sarà comunicata al soggetto collaboratore con apposita

convocazione. All'atto di stipula dovrà essere costituita cauzione definitiva di cui all'art. 14 del disciplinare e dovranno essere presentate le polizze assicurative indicate all'art. 14 del presente capitolato.

2. Tutte le spese di bollo, registro o altri oneri fiscali connessi alla convenzione, sono a carico del soggetto collaboratore.

Art. 16 - Definizione controversie

1. In caso di controversia, le parti convengono che l'autorità giudiziaria competente per territorio sia, in via esclusiva, quella del Foro di Lecce. Nelle more della definizione della controversia, il soggetto collaboratore non può esimersi dal continuare le sue prestazioni e deve assicurare la perfetta regolarità dell'espletamento delle attività del progetto.

Il Responsabile della C.U.C.

Geom. Andrea Antonio Urso